



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

(Provincia di Taranto)

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via S. D'Acquisto s.n.c.

Tel. 0995915224 / 222 / 220

fax 0995918924

e-mail: poliziamunicipale@sangiorgioionico.gov.it

Allegato B

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ DELLE STRADE COMUNALI E AREE DI PERTINENZA INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI.

CIG Z340FC7CB6

Capitolato Speciale

ART.1 - OGGETTO

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nelle strade comunali e nei tratti di strada ricompresi nei centri abitati, anche se non comunali, interessate da incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, segnaletica mobile, ecc.) per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;
- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

ART. 2 - COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di San Giorgio Ionico. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito *“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali di San Giorgio Ionico e nei tratti di strada ricompresi nei centri abitati, anche se non comunali.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la **durata di TRE anni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune di San Giorgio Ionico e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni inerenti il servizio che si intende affidare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il personale impiegato dall'affidatario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini del ripristino della circolazione.

Il personale impiegato dall'affidatario dovrà indossare un abbigliamento che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, oltre ad essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al disciplinare tecnico di cui al D.M. 9 giugno 2005.

L'affidatario dovrà garantire la propria reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno mettendo a disposizione un numero telefonico per mezzo del quale riceverà le richieste di intervento da parte della Polizia Locale e/o delle altre Forze di Polizia o di altri organi dell'Amministrazione comunale.

L'affidatario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli allestiti per fronteggiare le varie casistiche operative. Tali mezzi, debitamente omologati, dovranno essere conformi alle normative vigenti e possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio.

E' esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

In caso di necessità, il personale del Comune potrà assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.

L'aggiudicataria, ai sensi dell'art.131 del D.L.vo n. 163/2006 deve presentare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, un piano sostitutivo di sicurezza.

ART. 6 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I SINISTRI

Il Comune di San Giorgio Ionico avrà cura di consentire all'affidatario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.

A tal fine la ditta concessionaria del servizio formulerà, all'organo di Polizia intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento ed i veicoli interessati.

Tali dati saranno trasmessi o consegnati al soggetto affidatario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula della convenzione. All'uopo si precisa che detta stipula è comunque subordinata all'accertamento della mancanza delle cause ostative previste nel bando e che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula della convenzione presso gli uffici del Comando di Polizia Locale del Comune di San Giorgio Ionico, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, anche via mail, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. Il comune si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere totalmente o

parzialmente alla stipula della convenzione qualora, sulla base di sopravvenute esigenze, non se ne ravvisi più la necessità.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, ove presenti, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato speciale e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria comunale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dalle competenze del Ministero;

Se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere prodotto in originale.

Se prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Il Comune sottoscrittore del contratto, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia individua, quale valore contrattuale l'importo di **Euro 8.000,00**, (ottomila virgola zero zero) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia. Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad **euro 800,00**.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI SERVIZI

Il concessionario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale interessata circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. La stazione appaltante, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti. Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, **in servizio h 24 per 365 giorni l'anno**, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre sussistano delle strutture operative, legate al

concessionario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, scongiurino il vietato subappalto e deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività (tempi di arrivo pari a 30 minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità). Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell' *attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii.

ART. 11 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

ART. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

ART. 13 – DIVIETI

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- subappaltare il servizio; pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della concessione del servizio di ripristino, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri

conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

ART.14 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 5.000.000,00 (**cinque milioni/00) di euro**, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Il contratto si risolverà nel caso in cui il concessionario, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune di San Giorgio Ionico si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

ART. 16 - DOCUMENTI NECESSARI PER LA PROCEDURA DI GARA.

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

ART. 18 - CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

San Giorgio Ionico, 23 giugno 2014

*Il Responsabile dell'Area Vigilanza
R.U.P.
Dott. Vincenzo Caporusso*